

CONTRATTO DI RICERCA

TRA

L'Ambito Territoriale di Caccia Siena 3 Nord (d'ora innanzi denominato ENTE), con sede legale in Via Leonida Cialfi 29, Siena, C.F. 92069530522 P.I. n. 01460050527, e-mail info@atcsienanord.it, PEC atc3sienanord@legalmail.it, rappresentata dal Sig. Roberto Vivarelli in qualità di Presidente, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED] domiciliato per la carica presso l'Ambito Territoriale di Caccia Siena 3 Nord,

E

Il DAFNE – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Toscana (d'ora innanzi denominato «DAFNE»), con sede legale in via S. Maria in Gradi n.4 e sede operativa in Via S. Camillo de Lellis snc, 01100 Viterbo - C.F. n. 80029030568, P.Iva n. 00575560560, rappresentato dal Prof. Simone Severini, nato a Manziana (RM) il 28/01/1963, CF SVRSMN63A28E900A, nella sua qualità di Direttore del DAFNE, autorizzato alla stipula del presente atto dal Cdd/Giunta/DD [REDACTED]

premesso

- che l'ENTE svolge attività di gestione e monitoraggio faunistico, e che tali attività sono realizzate avvalendosi di competenze interne specifiche in ambito faunistico ed agronomico;
- che alcuni membri del DAFNE rappresentano un punto di riferimento di alto livello tecnico ed accademico sulle tematiche inerenti alle attività di monitoraggio faunistico;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e l'allegato tecnico formano parte integrante del presente Contratto di ricerca.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Contratto disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti dell'attività, di interesse comune, concernente la radiotelemetria satellitare sul fagiano comune (*Phasianus colchicus*).

Articolo 3 - Modalità di esecuzione

L'ENTE e il DAFNE, nell'ambito del presente contratto di ricerca, saranno impegnati nell'espletamento di specifiche tematiche di ricerca ritenute idonee e di interesse per entrambe le parti. In particolare, saranno oggetto della collaborazione ricerche nel campo del monitoraggio faunistico, per le quali il DAFNE ha già prodotto diverse pubblicazioni.

Per l'esecuzione delle ricerche verranno utilizzati dati del gruppo di ricerca del DAFNE e dell'ENTE. Ciascuna delle parti sosterrà con fondi propri la raccolta dei propri dati.

L'attività oggetto del contratto si articolerà in n. 1 fase (descritta nell'Allegato tecnico) ed al termine si svolgerà una valutazione dei risultati in collaborazione tra DAFNE e l'ENTE.

Il programma della ricerca, concordato tra le parti contraenti, prevede l'applicazione di 30 collari GPS ad altrettanti fagiani, il successivo rilascio, monitoraggio e analisi dei movimenti. IL DAFNE si incaricherà di progettare il disegno di campionamento, pianificare e coordinare le attività, nonché

analizzare i dati. L'ENTE si incaricherà di acquistare n. 30 dispositivi satellitari dotati di GPS di marca e modello indicati dal DAFNE e mettere a disposizione il personale per le attività di campo.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il presente Contratto di Ricerca avrà durata di n. 24 (mesi) con effetto a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 gennaio 2027.

Art. 5 - Contributo e modalità di erogazione

Per l'attività prestata dal DAFNE, ai fini dello svolgimento della ricerca, il contraente si impegna a corrispondere un contributo alle spese pari a Euro 7.000,00.

Il contraente si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle note di debito elettroniche, codice SDI [REDACTED]

Gli importi verranno erogati con la seguente modalità:

- Euro 3.500,00 alla stipula del contratto;
- Euro 3.500,00 a conclusione della ricerca.

Gli importi dovranno essere versati attraverso il sistema PagoPA, secondo quanto riportato sull'avviso di pagamento che verrà trasmesso alla mail/pec comunicata dall'Ente.

Il contributo di cui sopra non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari poiché l'oggetto del contratto è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dal DAFNE, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/1972 e successive modificazioni.

Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese di ricerca, in particolare per:

- ☐ Borse di studio/ricerca;
- ☐ Assegni di ricerca;
- ☐ Cofinanziamento di borse di dottorato di ricerca;
- ☐ Contratti di collaborazione;
- ☐ Missioni;
- ☐ Spese generali.

Articolo 6- Responsabile scientifico

Il DAFNE designa il Prof. Riccardo Primi quale responsabile scientifico della ricerca. L'Ente ATC SIENA 3 NORD designa quale proprio responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca il dott. [REDACTED]. Ai Responsabili compete di rappresentare la parte che li ha designati per le attività esecutive del Contratto e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute. L'eventuale sostituzione dei responsabili scientifici della ricerca da parte dei contraenti dovrà essere comunicata alla controparte con comunicazione scritta e accettata da quest'ultima.

Articolo 7 - Segretezza

Le Parti, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù del presente contratto.

In particolare:

7.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione del presente Contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Contratto.

7.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Contratto.

7.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Contratto.

7.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dal presente Contratto non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

La proprietà dei risultati della ricerca rimane in capo al DAFNE.

Il DAFNE potrà liberamente utilizzare detti risultati, e farne oggetto di pubblicazione su riviste nazionali e internazionali o esporli e farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili.

L'ENTE potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo del DAFNE o dell'Università degli Studi della Tuscia per scopi pubblicitari.

Articolo 9 - Condizioni generali

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso.

Articolo 10 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto. In caso di mancata risoluzione amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Viterbo.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Contratto, l'Università e la Società/Ente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Contratto.

Articolo 12 - Registrazione e spese

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In caso di registrazione, le spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che sarà assolta dall'Università della Tuscia in modalità virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo prot. 30772 del 20/04/2022.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Il presente Contratto può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Viterbo,

Siena,

PER IL DAFNE - UNITUS
IL DIRETTORE

PER L'ENTE ATC SIENA 3 NORD
IL PRESIDENTE

Prof. Simone Severini

Sig. Roberto Vivarelli
